

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1970

(20^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZANNIER

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale » (975) (D'iniziativa dei deputati Mattarelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 256, 260, 263
LUSOLI	260
MINNOCCI, relatore	256
TRABUCCHI	261
VERONESI	260, 262
ZANNINI, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo	262

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero » (724):

PRESIDENTE	264, 272, 274, 275, 276, 277
BERLANDA, sottosegretario di Stato per il commercio estero	272, 275, 276
CATELLANI, relatore	264, 271, 272, 275, 276, 277

MAMMUCARI	Pag. 267, 274
TRABUCCHI	269, 275
VERONESI	266, 272, 276, 277

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bertone, Brugger, Cagnasso, Catellani, Cavezzali, Colleoni, De Leoni, Fusi, Mammucari, Merloni, Minnocci, Moranino, Naldini, Noè, Piva, Scipioni, Trabucchi, Veronesi, Verrastro e Zannier.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Lusoli.

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Biagioni ed Emanuela Savio, per il commercio con l'estero Berlanda e per il turismo e lo spettacolo Zannini.

FUSI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli ed altri: « Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale » (975) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mattarelli, Ceruti, Micheli Pietro, Carra, Mengozzi, Bersani, Cristofori, Maggioni, Servadei, Bianchi Gerardo, Nannini, Speranza, Caiazza, Vedovato, Martini Maria Eletta, Biagioni, Lucchesi, Meucci, Merli, Bardotti, Piccinelli, de' Cocci, Tambroni, Foschi, Ciaffi, Castellucci, Tozzi Condivi, Micheli Filippo, Spitella e Rognoni: « Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Informo gli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non avere nulla da osservare per quanto di sua competenza.

M I N N O C C I , *relatore*. Onorevoli senatori, l'andamento della stagione turistica del 1969 ha registrato confortanti indizi di aumento rispetto all'anno precedente.

Senza starvi a tediare con dati statistici che sono, d'altra parte, di facile reperibilità, mi basterà ricordare che, mentre il turismo degli italiani è in continua ascesa sia all'interno sia al di fuori dei confini del Paese, si è però anche verificato un reale e consistente aumento del movimento turistico generale e, soprattutto, negli esercizi alberghieri delle regioni meridionali e un saldo positivo consistente nella nostra bilancia turistica.

Va, perciò, ancora una volta sottolineata la rilevanza del contributo che il fenomeno turistico offre, con le sue molteplici « voci », alla dinamica economica italiana e alla solidità della nostra moneta, nè penso che sia inutile richiamare alla vostra attenzione il fatto che lo sviluppo del turismo dà garanzia alla attività di oltre 40.000 aziende alberghiere e ad oltre 300.000 lavoratori, se non altro perchè questi dati forniscono una ulteriore conferma della socialità del turismo e del rilievo che esso assume come fonte di produzione, di reddito e di occupazione.

Il nostro Paese ha tratto poi particolari benefici dall'espansione delle attività turistiche internazionali, ponendosi in una posizione di avanguardia nei traffici che, nonostante numerosi ostacoli nell'ultimo biennio, ha fino ad oggi conservato e migliorato.

Va inoltre ricordato che l'imponente crescita dell'apporto valutario, che negli anni '60 è più che raddoppiato, ha consentito all'Italia di guardare con tranquillità alla sua bilancia dei pagamenti anche nei momenti in cui la lira è stata sottoposta a spinte inflazionistiche, che ne minacciavano seriamente il potere di acquisto, con forti pericoli per i salari dei lavoratori.

Oggi la stabilità della nostra moneta deve molto proprio all'aumento graduale del turismo estero e del relativo contributo valutario. Ed è il caso di dire che, se anche altri Paesi, che hanno dovuto ricorrere alle svalutazioni, avessero potuto contare su un apporto turistico rilevante come quello italiano, probabilmente la tensione monetaria internazionale sarebbe stata assai più facilmente controllata.

La consapevolezza del ruolo determinante, che il turismo ha assunto nella nostra società, non può non sollecitare chi ha dirette responsabilità di governo a promuovere un energico rilancio di questa attività sia sul piano promozionale, sia su quello organizzativo, sia e soprattutto, infine, su quello sociale e culturale.

Credo che sia doveroso affermare senza esitazioni che uno sviluppo armonico e adeguato alle necessità del turismo italiano rischia di essere compromesso — con probabili serie di inevitabili regressi, le cui

conseguenze economiche potrebbero anche rivelarsi tra qualche anno disastrose — se non si svilupperà adeguatamente e rapidamente il settore della domanda turistica, che desta non poche preoccupazioni per la persistente insufficienza dei mezzi finanziari e, quindi, per la carenza degli strumenti organizzativi.

Secondo un elementare principio economico, le spese per attività promozionali e di pubblicità debbono essere proporzionate alle dimensioni del mercato di consumo. Il turismo, che ha raggiunto la maturità e le proporzioni di una grande industria, una delle maggiori del Paese, non può sfuggire a questa legge. L'esigenza è stata ribadita in numerosi convegni economici, internazionali e nazionali, quando si è sostenuto che l'incidenza delle spese promozionali sul fatturato turistico non dovrebbe essere inferiore al 3 per cento.

Poichè il fatturato turistico italiano è stato stimato in 2.500 miliardi di lire, si dovrebbe poter disporre di almeno 75 miliardi per le spese promozionali, la parte più rilevante dei quali dovrebbe essere spesa dallo Stato, mentre siamo ancora assai lontani da questo *optimum*. Ed è questa un'insufficienza alla quale occorre porre al più presto riparo.

È necessario poi che lo sviluppo turistico sia considerato una componente essenziale della generale politica del territorio, da attuare sul piano nazionale ed in modo particolare a livello di poteri locali, ai quali compete la politica di impostazione e di realizzazione dei piani zonali e delle opere pubbliche nel settore delle infrastrutture e dei servizi civili.

A questo proposito occorre pur dire che almeno alcuni degli strumenti di attuazione di questa politica già esistono e si distinguono proprio perchè possono assai bene essere utilizzati in funzione della programmazione. Intendo riferirmi alle tre leggi attraverso le quali si esprime l'intervento di incentivazione pubblica per lo sviluppo delle attrezzature su tutto il territorio nazionale.

La legge n. 326 del marzo 1968, che opera su tutto il territorio nazionale, essendo di

carattere ordinario, è articolata però in modo da concedere incentivi preferenziali nelle zone di montagna e in quelle del Mezzogiorno, dove è più ampia la possibilità di integrazione dell'agricoltura e del turismo.

L'intervento pubblico straordinario è rappresentato principalmente dalla legge n. 717 del 1965, che opera nel Mezzogiorno. Le dotazioni finanziarie di questa legge ammontano, come è noto, a 107 miliardi, che dovranno essere ripartiti in modo da evitare la dispersione delle iniziative turistiche nel territorio meridionale e di assicurare invece la concentrazione nelle zone definite dal piano di coordinamento per gli investimenti nel Mezzogiorno, che prevede 29 comprensori di sviluppo turistico.

V1 è, infine, la legge n. 614 del 1966, che opera in favore del turismo nelle zone depresse e montane del centro-nord, che sono quelle caratterizzate dalla più intensa partecipazione dell'agricoltura allo sviluppo economico.

Anche a voler tralasciare di accennare alla insufficienza degli stanziamenti previsti dalla legge n. 717, a proposito della legge n. 326 non posso fare a meno di rilevare, però, la sua insufficienza, che per altro sul piano esecutivo ha sofferto di un'impostazione difettosa ed artificiosa, che è valsa a ritardarne l'applicazione.

Sorte non migliore è stata, sino ad oggi, riservata alla legge n. 614, in gran parte ferma per una interpretazione restrittiva che si intenderebbe dare, da parte della Corte dei conti, alle procedure di richiesta delle provvidenze previste. Infatti, il testo legislativo non detta alcuna norma circa i termini entro cui deve essere presentata la domanda e non precisa se la richiesta di mutuo o di contributo debba precedere l'inizio dei lavori; nè ciò sarebbe stato possibile prescrivere all'atto dell'emanazione della legge, in quanto gli interventi straordinari venivano subordinati alla delimitazione delle zone ed all'approvazione dei piani quinquennali da parte del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

La pretesa, ora, di ritenere inammissibili le richieste prodotte a lavori iniziati, renderebbe praticamente inefficiente la legge,

deludendo le attese degli operatori economici, che le annunciate provvidenze avevano indotto ad investire capitali nella realizzazione di opere turistiche.

I provvedimenti legislativi che ho ora ricordato spesso comunque, non possono operare per la realizzazione di iniziative, che sembrano e sono modeste, ma assai utili ad assicurare una completa integrazione turistica dei territori montani e collinari, e per le quali non occorrono interventi finanziari di grande entità, essendo sufficienti incentivi molto modesti. Eppure si tratta di zone per le quali si può dire che il turismo può essere forse la migliore opportunità per uscire dalla depressione e dalla arretratezza, così come può essere una nuova e risolutiva occasione di lavoro per migliaia di lavoratori, che non hanno ancora raggiunto — spesso proprio a causa della loro residenza — una dignitosa sicurezza di occupazione e di salario.

Di qui l'utilità dell'intervento dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA), che associa EPT, camere di commercio, consorzi di bonifica, amministrazioni provinciali, comuni, banche e che concede piccoli prestiti per il miglioramento, l'ammodernamento, la costruzione di case di civile abitazione per l'ospitalità turistica, villette, piccoli esercizi pubblici e modeste opere di pubblica utilità al tasso di interesse del 3,50 per cento.

Gli interventi dell'ISEA, sono di quattro tipi diversi: piccolo credito turistico, fino ad un milione di lire; piccolo credito per villette, fino a due milioni; piccolo credito turistico alberghiero fino a quattro milioni di lire; piccolo credito per opere di interesse generale, fino a quattro milioni di lire.

Si tratta di interventi che, pur nella loro modestia, mettono in moto un processo di innovazione economica, che consente di risolvere problemi non trascurabili delle zone collinari e montuose. La riconversione dell'agricoltura trova infatti spesso uno spazio produttivo nell'iniziativa turistica, con effetti notevoli sia dal punto di vista della creazione di nuove occasioni economiche, sia da quello della integrazione dell'occupazione e dei redditi che, in molte aree della

montagna appenninica, hanno un carattere di stagionalità e non assicurano perciò quella stabilità e garanzia di lavoro, che debbono essere invece il traguardo fondamentale di una comunità che ha nel lavoro uno dei suoi fondamenti costituzionali.

E, d'altra parte, se il processo di riconversione del turismo agricolo e montano trova, come si è detto, uno sbocco positivo nell'attività turistica, è vero anche che il turismo può trovare nell'agricoltura e nella montagna spazi nuovi e possibilità di promozione e di sviluppo di notevole valore. Se soltanto pensiamo a quella che è una delle motivazioni e delle caratteristiche essenziali del fenomeno del turismo, l'evasione, cioè, psichica e fisica dall'ambiente urbano, quando esso presenta i fattori, ormai purtroppo largamente generalizzati, della congestione e dell'insalubrità, possiamo renderci ben conto che le risorse della campagna e della montagna costituiscono una riserva preziosa per la rigenerazione mentale e fisica delle masse urbane e dei lavoratori in generale, che aspirano oggi non soltanto a più alti salari e ad una migliore tutela del lavoro, ma anche alla conquista di una maggiore disponibilità di tempo libero e di salutari vacanze.

C'è, infine, da considerare che una politica di piano non può prescindere dal traguardo del riequilibrio territoriale e settoriale e della valorizzazione di tutte le risorse locali. Ebbene, a me sembra che la valorizzazione della montagna appenninica è indubbiamente un fattore di grande importanza per l'integrazione turistica del territorio e per il superamento dei forti squilibri ancora esistenti non solo tra le grandi aree geografiche del Paese, ma all'interno stesso di esse e tra le diverse componenti territoriali, come le zone marittime, quelle montane e quelle agricole.

La serietà e la corrispondenza dell'ISEA a reali esigenze di sviluppo turistico sono dimostrate da alcuni dati assai significativi.

Premesso che l'ISEA ha cominciato ad operare in Emilia nel 1957, in Toscana e in Umbria nel 1963, nelle Marche nel 1964, nelle province di Rieti e Viterbo nel 1965, nelle province di La Spezia e Pavia nel 1967 e

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)20^a SEDUTA (14 gennaio 1970)

nelle province di Alessandria, Frosinone e Latina nel 1969, la suddivisione regionale

dei prestiti concessi a tutto il 1968 è stata la seguente:

REGIONE	Periodo di attività	Prestiti concessi n.	Media prestiti per anno n.	Importo prestiti migliaia di Lire	Importo lavori finanziati migliaia di Lire
Emilia-Romagna	1957-1968	11.758	979	10.311.475	33.933.215
Toscana	1963-1968	2.403	400	2.593.795	7.738.765
Umbria	1963-1968	2.614	435	2.556.300	6.671.500
Marche	1964-1968	1.461	292	1.723.350	4.779.430
Lazio	1965-1968	1.072	286	1.291.190	4.108.550
Liguria (La Spezia)	1967-1968	26	13	49.000	154.855
Lombardia (Pavia)	1967-1968	21	10	28.000	68.480
		19.355	—	18.553.610	57.454.795

Risulta evidente da tali dati che l'apporto di capitali nell'area di intervento è stato notevole e va anche specificato che gli incentivi finanziari sono andati in zone appenniniche veramente depresse, dove l'agricoltura è in continuo declino e la piccola industria e l'artigianato rivestono un peso assai modesto.

Considerato che i prestiti concessi dall'ISEA dal 1957 a tutto il 1968 interessano complessivamente 635 comuni e poichè il numero delle operazioni ammonta a 19.355, se ne può dedurre che gli interventi creditizi non hanno carattere episodico, ma stanno a testimoniare una capillare ed efficace opera di penetrazione. L'intervento medio dell'ISEA, e cioè la misura media del contributo statale, e ammontato a circa 95.800 lire per operazione; il prestito medio concesso per ciascuna operazione è ammontato a 958.000 lire; l'importo medio delle opere finanziate con ciascuna operazione, ammonta a lire 2.968.000. Abbiamo quindi i seguenti rapporti che indicano la capacità incentivante dei prestiti: per ogni 100 lire di contributo statale, sono state erogate 1.000 lire di prestito e si sono ottenute 3.000 lire di lavori.

Questi dati medi, se danno un quadro significativo dell'intervento ISEA, non rap-

presentano tuttavia con efficacia la realtà, che è di gran lunga superiore alle aride cifre. Nelle zone dove l'ISEA opera da più anni (mi riferisco non soltanto all'Appennino emiliano, ma anche a quello umbro e toscano) esistono molte località destinate quindici anni fa all'abbandono e che oggi, grazie al turismo, hanno ritrovato prosperità e certezza di nuovi sviluppi.

A questo punto occorrerebbe fare qualche considerazione sulla situazione delle disponibilità del « Fondo contributi » per i prestiti dell'ISEA.

Per brevità, mi limiterò ad informare i colleghi che alla fine del 1968 rimanevano disponibili per l'anno 1969 soltanto 200 milioni di contributi per circa 2 miliardi di prestiti. Già all'inizio del 1969 erano stati poi deliberati 2.256 prestiti per 3 miliardi e 217 milioni e con tali deliberazioni si erano esaurite le disponibilità del 1969 e si erano intaccati per circa 120 milioni i contributi per interessi relativi all'esercizio del 1970. Una situazione che indica certamente la vitalità dell'Istituto e il favore che incontra la sua azione promozionale, ma che non può non preoccupare.

Di qui l'opportunità della proposta di legge del deputato Mattarelli ed altri: Finanziamento all'Istituto per lo sviluppo econo-

mico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

Essa, specialmente dopo le modifiche che in sede di approvazione vi ha apportato la Commissione degli affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici della Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre 1969, non risolve certamente il problema, giacchè per i prossimi anni le disponibilità del «Fondo contributi» dell'ISEA dovrebbero raggiungere i 10 miliardi annui per soddisfare tutte le richieste; e ciò vuol dire che occorrerebbe un contributo in conto interessi, da parte dello Stato, di un miliardo annuo.

Ma è senza dubbio una prova di sollecitudine e di buona volontà non di poco conto, specialmente se sarà possibile — come è auspicabile — riconsiderare favorevolmente il problema in occasione degli emanandi provvedimenti per la valorizzazione della montagna.

È per tali motivi che esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge al nostro esame, nel testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Minnoci per la sua approfondita ed esauriente relazione.

V E R O N E S I. Desidero esprimere il mio più completo consenso all'approvazione del disegno di legge in esame. Per esperienza personale conosco l'attività svolta dallo Istituto di cui trattasi e posso dire che esso, mentre in un primo momento si limitava ad operare in Emilia-Romagna (cosa peraltro che gli è stata rimproverata da più parti), ha attualmente esteso o, quanto meno, tende ad estendere la sua sfera d'azione, come è stato già rilevato dal senatore Minnoci, in tutte le zone appenniniche centrali: ha infatti già un notevole sviluppo in Umbria, nelle Marche e, anche se in misura minore, nel Lazio.

I contributi concessi dall'Istituto in questione sono evidentemente molto modesti, ma in proposito è necessario tenere pre-

sente che esso opera tra imprenditori altrettanto modesti per i quali anche queste piccole somme costituiscono comunque un aiuto di notevole portata per apportare miglioramenti o ammodernamenti alle case di abitazione o agli esercizi pubblici. Vi è peraltro da osservare che, paradossalmente, se gli interventi fossero molto rilevanti avrebbero un effetto in un certo senso negativo perchè invoglierebbero gli interessati a rammodernare le case, che — come è noto — sono nei paesi per lo più costruite in pietra, in stile moderno e con gusto ovviamente discutibile, alterando così tutto il profilo edilizio ambientale e le caratteristiche turistiche della zona che andrebbero invece mantenute.

Per questi motivi non posso che confermare il mio favore all'approvazione del presente disegno di legge, soprattutto — ripeto — in considerazione dell'attività veramente encomiabile svolta dall'ISEA in questo settore.

L U S O L I. Pur non appartenendo a questa Commissione, mi permetto di intervenire nel dibattito poichè il provvedimento in esame concerne una materia alla quale sono particolarmente interessato avendo la residenza proprio in una delle zone dove appunto opera l'ISEA.

Come è stato già rilevato dal senatore Veronesi, l'Istituto aveva limitato inizialmente i suoi interventi alle zone più settentrionali dell'Appennino, mentre attualmente tende ad estenderli anche alle zone più centrali. Si tratta in ogni caso di zone fortemente depresse dal punto di vista economico e sociale, per le quali il turismo — anche se non può essere evidentemente considerato il toccasana per risolvere la gravissima situazione colà esistente — può certamente costituire, almeno per alcune di esse, se si interviene in modo opportuno, una componente economica molto importante.

Ora, come è stato già fatto presente dall'onorevole relatore, tre sono le leggi attraverso le quali si sarebbe potuto operare a favore anche di queste zone (in modo particolare mi riferisco alla legge n. 326), ma

esse per la pochezza dei mezzi a disposizione sono intervenute in modo insufficiente: anzi nelle aree depresse di intere province non sono intervenute affatto.

La mia provincia non è stata considerata nè dalla legge n. 326 del 1968 nè dalla legge n. 614 del 1966. Entrambe queste leggi hanno operato con una lentezza eccessiva e gli operatori economici, a seguito delle loro domande, hanno dovuto attendere tre, quattro, cinque anni per ottenere una risposta sullo intervento richiesto. Invece l'ISEA, sia pure nella pochezza dei finanziamenti, è uno strumento molto rapido di intervento; infatti l'operatore viene a sapere entro pochi mesi se otterrà o no l'intervento.

A questo proposito vorrei far osservare che anche queste leggi a carattere nazionale dovranno essere regionalizzate perchè soltanto con strumenti regionali avremo la snellezza necessaria nelle procedure e l'intervento rapido, talvolta decisivo, per ogni risultato che si deve e vuole ottenere.

Un altro problema, poi, nasce fin d'ora, proprio nel momento in cui non possiamo che dare la nostra approvazione al disegno di legge così come è, data l'urgenza di mettere l'ISEA in condizioni di poter continuare la sua attività, problema che riguarda l'entità del finanziamento. Sarà necessario nei prossimi anni provvedere all'aumento di detto finanziamento; è chiaro infatti che, estendendo la sua zona di intervento, l'Istituto ha bisogno di maggiori finanziamenti ed appare anche chiaro che i massimali sono veramente bassi. È giusto preoccuparsi di non favorire interventi di grandi proporzioni che distruggano l'ambiente naturale, su questo siamo senz'altro d'accordo, però con un milione per la riparazione di una casa, ad esempio, non si possono fare i servizi igienici, con due milioni non è possibile costruire una nuova casa, una casa di abitazione, e tanto meno con quattro milioni un albergo, un *bar* sia pur di proporzioni modeste. L'aumento del finanziamento e dei massimali è dunque un problema che esiste e su cui oggi richiamiamo l'attenzione del Parlamento.

Per concludere, con la speranza che possano essere accolte queste nostre proposte

che rispecchiano le aspirazioni dell'Istituto e di tutti coloro che usufruiscono dell'intervento dell'Istituto stesso, dichiariamo di essere favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

T R A B U C C H I . Sono sostanzialmente d'accordo con quanto detto dal senatore Lusoli. Il disegno di legge riguarda una zona i cui problemi non rientrano nella mia competenza, ma per quella che è la esperienza di tutti noi e quindi per le ben note necessità comuni a tutte le montagne italiane sono senz'altro favorevole allo stanziamento proposto dal disegno di legge, anche se devo osservare che si tratta di una cifra relativamente modesta. Bisogna, infatti, tener conto che se teoricamente 300 milioni rappresentano il contributo su 8 miliardi, poichè tale contributo dovrà ripetersi per cinque anni nella stessa percentuale, avrà un valore maggiore per i primi anni e minore per gli ultimi. Contemporaneamente devo osservare che un milione per la riparazione delle case di abitazione è una cifra troppo ridotta perchè la sola installazione dei servizi igienici comporta gravi difficoltà ed ingenti spese sia per le fognature che per l'adduzione dell'acqua. Estremamente povero è poi il contributo di due milioni stabilito per la costruzione, non tanto per la costruzione in sè, quanto per il rispetto dovuto alle norme della legge-ponte la quale richiede, per costruire, notevoli estensioni di aree, per cui con una somma modesta l'acquisto dei terreni diventa quasi impossibile.

Inoltre va osservato che allo stato attuale è difficile instaurare una collaborazione tra l'ISEA, altri simili istituti di finanziamento e gli istituti di credito perchè questi ultimi non sono legati da una garanzia secondo le regole generali del credito fondiario e può accadere, come per le leggi n. 326 e n. 614, che il Ministero dopo fatiche improbe versi un contributo, ma la banca non conceda il prestito richiesto perchè opera secondo concetti che a mio parere sono arretrati, ma che comunque non possono trovare rispondenza nelle zone montane dove difficilmente il costo effettivo della

costruzione rappresenta quella misura di tre volte tanto che gli istituti di credito fondiario esigono, quando sono generosi, rispetto al capitale di prestito. Sarebbe, quindi, necessario che questo disegno di legge che andiamo ad approvare fosse fatto oggetto di un coordinamento generale delle nuove esigenze con quelle che sono le regole normalmente stabilite per gli istituti di credito agli effetti delle garanzie e con quelle che sono le spese necessarie per tutte le attrezzature tra le quali non ultime sono da annoverare le spese per l'energia elettrica; per lo più le abitazioni di montagna si trovano ad una distanza superiore a 400 metri dalla cabina più vicina e il costo dell'adduzione dell'energia elettrica viene ad assorbire buona parte del contributo.

Il Ministero del turismo deve, dunque, tener presente la necessità di una cooperazione da parte degli enti locali per le attrezzature di carattere primario e secondario, dell'Enel per il costo delle allacciature e degli istituti di credito per quanto riguarda le garanzie, e infine deve prendere in considerazione la possibilità di proporre, se necessario, un aumento del finanziamento oggi concesso.

Chiariti questi punti oggi noi possiamo approvare un siffatto provvedimento che ha particolare riguardo allo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale con l'auspicio che presto si voglia rivolgere l'attenzione anche all'Appennino meridionale.

VERONESI. Io penso che non possiamo preoccuparci dei vari coordinamenti e che dobbiamo accontentarci di far funzionare questo Istituto per quel poco che fa. I contributi sono destinati non a coloro che abitano in città e vogliono costruirsi la casa in montagna, ma a coloro che abitano in quelle zone a cui si vuole dare sviluppo e che per la maggior parte sono diventati manovalanza edile (come ad esempio nelle valli del bolognese) e riescono con due milioni e con il proprio lavoro ad iniziare una costruzione, sia pure portandola a termine in più riprese, così come è solita fare la gente modesta. È proprio la ridotta entità

dei contributi che rende impossibile la costruzione della seconda casa da parte di chi non ha bisogno, mentre lascia alla gente modesta molte possibilità di miglioramento e di realizzazione parziale da portare a termine a poco a poco. Volendo però migliorare questo tipo di intervento — e su questo sono d'accordo — più che aumentare i due, tre o quattro milioni di contributo, sarei favorevole che si aumentasse la percentuale del conto interessi arrivando, se fosse possibile, al 5 per cento e precisando poi la qualifica delle persone che possono usufruire di detti benefici.

ZANNINI, sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi premuro di ringraziare il senatore Minnocci per la sua relazione ampia e veramente esauriente; dico questo non per formalità ma per convinzione, perchè in effetti la sua esposizione è una dimostrazione che il problema posto dal disegno di legge è stato veramente studiato e approfondito. Ringrazio anche tutti gli altri colleghi intervenuti per le loro osservazioni che dichiaro essere condivise non solo da me, ma anche dal Ministero.

Mi sento in dovere di fare delle precisazioni anche per fugare qualche preoccupazione giustamente sollevata. La legge n. 326 del 1968 è veramente un po' macchinosa e comunico che è allo studio un alleggerimento della procedura onde consentire che gli interessati sappiano, nel più breve tempo possibile, se i contributi richiesti saranno concessi e in che misura. A proposito della legge n. 717 del 1965 si sono tenute riunioni tra i funzionari della Cassa per il Mezzogiorno e i funzionari del Ministero del turismo per concordare una linea d'azione che consenta l'applicazione della legge stessa e per attuare una distribuzione nei confronti dei vari comprensori del Mezzogiorno. Infine per l'applicazione pratica della legge n. 614 del 1966 dovrebbe essere creata una apposita commissione. È però vero che tutte queste leggi che si sono manifestate utili, e che sono utili, hanno in comune il neo della insufficienza degli stanziamenti non corrispondenti alle esigenze reali.

Sarà compito del Parlamento e del Governo di esaminare il problema nel suo complesso, così come merita, e di trovare le soluzioni più opportune, perchè nella relazione del senatore Minnocci è giustamente affermato che il turismo, avendo un fatturato di oltre 2 mila miliardi e 500 milioni dovrebbe avere molto di più da spendere per cercare di incentivare la sua azione. Tuttavia, se si tiene presente che per lo sviluppo del turismo non è soltanto il Ministero del turismo che opera, ma intervengono anche altri Ministeri, specialmente quello dei lavori pubblici per le strade nazionali e per le autostrade, quello dei trasporti per le ferrovie e l'aviazione civile, quello dell'interno e quello della pubblica istruzione, allora si avrà un quadro più preciso e si può senz'altro riconoscere che lo Stato, nel suo complesso, sta veramente operando per il turismo. La dimostrazione è data dai risultati del 1969 che, come i colleghi ben sanno, sono stati piuttosto buoni. Posso anche aggiungere che la stagione invernale sta andando molto bene e si hanno delle ottime prospettive per il futuro sia per l'inserimento previsto sul mercato tedesco e sia anche per la situazione un po' migliorata del mercato inglese.

Per quanto concerne il disegno di legge in discussione è stato confermato da tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito che questo Istituto ha corrisposto ai compiti per cui era sorto; molti hanno messo in evidenza le sue peculiari caratteristiche ed è stata bene illustrata nella relazione del senatore Minnocci l'importanza di operare oggi nelle campagne, nelle colline e nelle montagne per cercare di mettere in movimento, ai fini turistici, operatori economici.

Molte volte in questa Commissione è stato sottolineato il fatto che il patrimonio turistico italiano è enorme, che non è costituito soltanto dalle spiagge e dalle montagne, ma è costituito anche da una serie infinita di piccoli paesi che hanno particolari caratteristiche, le quali, se convenientemente valorizzate, potrebbero essere motivo di forte attrazione per gli stranieri.

Sono lieto, quindi, di aver sentito pareri unanimi sulla buona azione svolta da que-

sto Istituto, il quale opera soprattutto a vantaggio dei medi e dei piccoli operatori italiani. Sono d'accordo sulla necessità di aumentare i finanziamenti per l'ISEA e di allargare la sua sfera di azione.

Ciò detto, mi associo all'auspicio che il provvedimento venga approvato all'unanimità, così come è avvenuto alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onore-Sottosegretario per le sue precisazioni e per aver accolto i suggerimenti che sono emersi nel corso della discussione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzato il conferimento annuo della somma di lire 300 milioni all'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima del 3,50 per cento su prestiti destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonché all'attuazione di modeste opere d'interesse turistico generale.

Ad integrazione del Fondo suddetto sono altresì conferite all'Istituto stesso le somme di cui all'articolo 21 della legge 12 marzo 1968, n. 326, per gli anni finanziari 1970, 1971 e 1972.

(È approvato).

Art. 2.

I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle casse di risparmio

e dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 1 milione se destinati al miglioramento o alla costruzione di case di abitazione, di lire 2 milioni se destinati alla costruzione di villette turistiche e di lire 4 milioni se destinati al miglioramento o alla costruzione di attrezzature alberghiere o di opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i cinque anni.

Il tasso da porre a carico dei prestatari non può essere superiore al tasso ufficiale di sconto.

Le cambiali rilasciate per le operazioni di cui al precedente articolo 1 ed ai commi primo e secondo del presente articolo, sono soggette alla tassa di bollo dello 0,10 per cento, quale che sia il loro importo e la loro scadenza.

Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, è autorizzato a stipulare con l'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) la convenzione necessaria per l'applicazione della presente legge, con particolare riferimento ai criteri di impiego del fondo contributi nelle zone di intervento, nonchè alle modalità di concessione, liquidazione e pagamento dei contributi stessi.

(È approvato).

Art. 4.

All'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, per l'anno finanziario 1970,

si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero » (724)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A T E L L A N I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ritengo necessario evidenziare, innanzi tutto, l'opportunità, l'esigenza e l'urgenza del disegno di legge che giunge oggi all'esame della nostra Commissione e che tende a dare un nuovo ordinamento alle Camere di commercio italiane all'estero, la cui disciplina risale ancora ai decreti luogotenenziali del 13 ottobre 1918, n. 1573 e 20 febbraio 1919, n. 273.

La semplice citazione di queste lontane date e le conseguenti considerazioni, pur sommarie e sintetiche, sui sostanziali mutamenti che hanno caratterizzato l'interscambio nel corso di mezzo secolo, sia nei sistemi economici e sociali che lo esprimono, sia nei mezzi tecnici che lo determinano, non danno adito ad alcun dubbio sulla necessità del riordinamento oggi in discussione. Necessità, peraltro, ribadita anche dai rappresentanti delle Camere di commercio italiane all'estero che, in gran numero, parteciparono al Convegno nazionale sul commercio estero organizzato nell'aprile del 1967 a Milano.

Per ben intendere lo spirito e la lettera del provvedimento in esame è necessario

aver presente, in modo chiaro, la natura privatistica ed il carattere di libera associazione che hanno questi organismi, costituiti generalmente per iniziativa di operatori economici italiani residenti in paesi esteri allo scopo di incrementare gli scambi fra il territorio d'origine e quello di residenza.

Occorre inoltre considerare che, avendo ovviamente per oggetto organismi soggetti alla legislazione e condizionati dagli usi e costumi dei Paesi ove hanno residenza, le possibilità del legislatore italiano sono evidentemente assai ridotte, e ciò spiega e giustifica l'elasticità e la limitatezza del provvedimento.

Infine non dimentichiamo che le Camere di commercio italiane all'estero sono organismi che operano e devono operare ad un altro livello che non sia quello degli uffici commerciali d'ambasciata e degli uffici dell'ICE e che proprio la piena utilizzazione ed il coordinamento di questi due uffici costituiscono il primo e più importante problema organizzativo del nostro commercio estero, così come affermò autorevolmente e consapevolmente il senatore Tolloy, allora titolare del competente Dicastero, in occasione del citato Convegno di Milano.

Alla luce di queste considerazioni appare opportuno che venga assolutamente rispettata la spontaneità dell'origine delle Camere di commercio italiane all'estero, affinché esse sorgano ove effettivamente ne esistano le premesse e le ragioni di vita, che venga rispettata la loro natura privatistica e che venga loro concessa la massima elasticità, indispensabile per il livello ed il tipo di operatività ai quali si informano e che vorrei chiamare, senza usare definizioni rigide, secondario o comunque complementare rispetto a quello che devono svolgere, sempre più diffusamente e sempre meglio, gli uffici commerciali d'ambasciata e dell'ICE.

Si delinea in tal modo e si giustifica l'obiettivo essenziale di questo disegno di legge, inteso a dettare norme intelligenti e chiare — pur senza cadere in rigidità inopportune, per le considerazioni dianzi svolte — in base alle quali, come recita l'articolo 1, le associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contri-

buire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, possono essere riconosciute come Camere di commercio italiane all'estero.

Il significato ed il valore di questo riconoscimento sono, a mio avviso, di estrema importanza, considerata l'assoluta facilità con la quale chiuque, in Italia o all'estero, può dar vita ad una associazione che si chiami « Camera di commercio del paese Y ».

Talvolta, come osserva il dottor Pertempi nel suo trattato sulle Camere di commercio, si tratta purtroppo di iniziative prese da pochi operatori, o anche non operatori, per necessità contingenti di mercato o per motivi non sempre giustificati da una effettiva utilità economica che si estenda oltre i personali interessi dei promotori: e si assiste così al sorgere di organismi effimeri, ai quali tuttavia il nome di « Camera di commercio del paese X » conferisce un sia pur temporaneo prestigio, a danno di operatori troppo fiduciosi o degli enti che vengono invitati ed indotti a fornire, in buona fede, la loro adesione ed i loro contributi.

Ecco allora che le Camere di commercio italiane all'estero che possono, o meglio debbono fregiarsi del riconoscimento ottenuto a seguito degli adempimenti formali e sostanziali che vedremo in seguito, sono in condizione di offrire a tutti quelle garanzie di serietà e di funzionalità che vanno ritenute premesse indispensabili per la fecondità e la produttività dell'azione che loro compete.

Mi sembra anche opportuno approfittare di questa occasione per invitare congiuntamente il Ministro del commercio con l'estero e quello dell'industria e del commercio a studiare un provvedimento che possa sottoporre ad un effettivo controllo, anche in Italia, la costituzione e l'azione di questi organismi.

Il riconoscimento, inoltre, è la condizione indispensabile, per le Camere di commercio italiane all'estero, per ottenere un eventuale contributo da parte del Ministero del commercio con l'estero, nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa (artico-

lo 9). In simili condizioni il contributo non potrà essere, al limite, la ragione stessa ed unica di vita di un organismo effimero, ma assumerà il ruolo ed il significato di un autentico contributo, volto a dare maggiori possibilità di azione e di promozione ad un organismo sano, efficiente e funzionale.

All'articolo 3 ed all'articolo 4 sono elencati gli elementi essenziali dello statuto e degli organi delle Camere di commercio italiane all'estero.

Nella già citata conferenza di Milano si era proposta l'abolizione dell'articolo 4, non ritenendosi necessaria una elencazione degli organi delle Camere che avrebbero potuto essere più esattamente fissati da parte di ciascun statuto in relazione alle esigenze funzionali delle singole Camere.

Sembra al relatore che, limitandosi l'articolo 4 a prevedere l'assemblea dei soci, il presidente, il segretario generale ed il collegio dei revisori dei conti, sia stata ampiamente rispettata quell'esigenza di massima elasticità, più volte invocata e riconosciuta.

L'articolo 5 precisa che la scelta del segretario generale deve riportare il gradimento del Ministero del commercio con l'estero su conforme parere del Ministero degli affari esteri.

La norma, a mio avviso, risolve nel migliore dei modi il problema. La rinuncia alla condizione che il segretario generale sia di nazionalità italiana toglie innanzitutto un ostacolo frapposto da certe legislazioni straniere ed apre la possibilità di avvalersi dell'onera di chiunque abbia i requisiti essenziali per svolgere proficuamente le mansioni di segretario. In ogni caso, chiamando in causa il Ministero degli esteri, è possibile superare, attraverso i canali diplomatici, certe difficoltà e certe situazioni imbarazzanti che potrebbero altrimenti pesare negativamente sulla costituzione e sulla funzionalità di alcune Camere.

Elemento fondamentale di giudizio, come ho dianzi evidenziato, resta quello attinente all'attività concreta svolta dalla Camera di commercio italiana all'estero. Per questo essa, come prescrive l'articolo 6, deve inviare annualmente al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui

risultati conseguiti, accompagnata da una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerati, del bilancio consuntivo e preventivo, corredati da una relazione del collegio dei revisori dei conti, e da un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente.

Sulla scorta di questa documentazione fornita da ogni Camera, ovviamente integrata dalle informazioni che le ambasciate o gli uffici dell'ICE saranno in grado di fornire, il Ministero del commercio con l'estero viene posto in condizioni di rendersi conto, ritengo abbastanza compiutamente, della reale consistenza della Camera e dell'effettiva attività esplicata, così da poter esprimere un motivato parere che porti, o meno, al riconoscimento della Camera stessa, riconoscimento basato, giova ripeterlo ancora una volta, sul rispetto di alcune formalità ritenute il minimo indispensabile per suffragare la serietà e la consistenza dell'organismo, e sull'effettiva azione esplicata.

Opportune le norme transitorie sancite dall'articolo 10, che concedono due anni di tempo, alle Camere già riconosciute in base alle precedenti disposizioni, per uniformarsi alla nuova legislazione, così come quelle previste dall'articolo 8 — che per logica collocazione dovrebbe essere l'ultimo articolo del provvedimento — che prevedono la revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme o per irregolare funzionamento — trascorso un periodo eventualmente assegnato per mettersi in regola — nonchè la concessione di eventuali deroghe, consigliate da particolari situazioni locali, confermate dal parere della competente rappresentanza diplomatica.

Il relatore, concludendo, ribadisce il suo giudizio positivo sull'opportunità e la bontà del disegno di legge esaminato, che propone pertanto all'approvazione degli onorevoli senatori.

V E R O N E S I . Rilevo un non felice collegamento tra le norme previste dall'articolo 7 e quelle previste dall'articolo 4. È vero che nella relazione si dice: « La disposizione in esame, pur ponendo fine all'attuale potestà tutoria spettante alle nostre auto-

rità diplomatiche, consente tuttavia ai nostri rappresentanti all'estero di seguire con maggiore libertà di giudizio e di azione tutta l'attività dell'Ente », però, posto che all'articolo 4 si precisa che gli organi delle Camere di commercio sono, in fondo, l'assemblea dei soci e noi sappiamo che questa assemblea è di carattere annuale, non comprendo come questa possibilità « di seguire con maggiore libertà di giudizio e di azione tutta l'attività dell'Ente » possa coordinarsi con l'articolo 7 dove si stabilisce che « alle riunioni degli organi collegiali delle Camere deve essere inviato il capo della rappresentanza diplomatica competente... ». Cioè, se ad un certo momento vi è anche questo contributo, se vi è la necessità di seguire l'attività di queste Camere di commercio per le particolari responsabilità che esse assumono per l'articolo 1, questa disposizione relativa alle riunioni degli organi collegiali dovrebbe essere meglio precisata.

Per quanto riguarda l'articolo 6, sopprimerei la parola « annualmente » perchè, quando si dice, alla lettera a), che ogni Camera deve inviare annualmente « una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerale », avviene che un organo camerale il 15 gennaio potrebbe prendere una decisione abnorme e ne manda copia al Ministero del commercio con l'estero a fine anno, quando cioè manda anche una copia dei bilanci preventivo e consuntivo, un elenco dei soci, eccetera. Ritengo che, non appena presa una decisione, una copia di questa debba essere subito inviata alla rappresentanza diplomatica.

All'articolo 8 si dice: « La revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme contenute nella presente legge o per irregolare funzionamento viene disposta con decreto del Ministro del commercio con l'estero... ». Accanto all'ipotesi dell' « irregolare funzionamento » bisognerebbe prevedere, a mio avviso, anche l'ipotesi di « un funzionamento non conforme alle prescrizioni... ». Questo disegno di legge si può dire che è di carattere quadro e siccome vi sono usi e costumi nuovi giustamente non si è voluto scendere in dettaglio, però bisogna prevedere anche il caso in cui vi sia un funzio-

namento che si attenga troppo alle impostazioni locali non confacenti alle nostre. Poichè questa è l'unica sanzione che il nostro Paese ha per controllare questa autonomia, ritengo sia opportuno prevedere anche questo caso.

M A M M U C A R I . Il disegno di legge che ci viene sottoposto non solo è complesso, ma riveste carattere di estrema importanza. Potrebbe apparire un disegno di legge di ordinaria amministrazione, ma per molti motivi non lo è. Il primo motivo è che occorrerebbe fare un discorso generale sulla nuova situazione che si viene a determinare per lo sviluppo del commercio con l'estero e anche per lo sviluppo di attività di altri Ministeri.

Quale deve essere la collocazione del Ministero degli esteri nei confronti degli altri Ministeri che svolgono grandi attività all'estero? Abbiamo avuto già la grossa questione degli emigranti: rapporto Ministero degli esteri e Ministero del lavoro. Abbiamo il grossissimo problema del rapporto del Ministero degli esteri con il Ministero delle partecipazioni statali che, nella pratica, almeno per quello che riguarda l'ENI, è di fatto un altro Ministero degli esteri: accordi commerciali di primaria importanza, che hanno anche un contenuto schiettamente politico, vengono realizzati dal Ministero delle partecipazioni statali, anzi dalle aziende delle partecipazioni statali, con il Ministero degli esteri. Abbiamo il grosso problema del rapporto tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero degli esteri per tutte le scuole italiane all'estero. Abbiamo, infine, il problema del commercio con l'estero. Qual è il rapporto tra il Ministero del commercio con l'estero e il Ministero degli esteri? Qual è il rapporto tra l'ICE e il Ministero degli esteri?

Abbiamo, per completare il quadro, il problema del rapporto tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero degli esteri.

Poichè oggi siamo in presenza di un disegno di legge che potrebbe apparire di ordinaria amministrazione, ma che non lo è, ne approfittiamo per affermare che indiscuti-

bilmente si dovrà porre la grossa questione della nuova strutturazione dell'attività pubblica e privata italiana nei rapporti con l'estero e si dovrà porre con forza — e in maniera anche urgente — la grossa questione del rapporto, per alcune attività, di determinati ministeri con il Ministero degli esteri.

Una seconda considerazione riguarda la attività commerciale che ha anche un contenuto politico. Non si può più configurare il rapporto del Ministero degli esteri con l'estero senza considerare la funzione di altri Ministeri nel quadro di organismi internazionali (MEC, OECE, NATO, eccetera), ove si addivene ad un rapporto fantascientifico tra Ministero degli esteri e gli altri Ministeri. O il Ministero degli esteri, cioè, assolve a una serie di funzioni, che non sono più di sua essenziale pertinenza e mantiene rapporti che sono di natura squisitamente politica con gli altri Stati, oppure occorre stabilire quale tipo di rapporto deve intercorrere tra il Ministero degli esteri e gli altri Dicasteri.

È questa una considerazione di carattere generale alla quale non si può sfuggire, se si vuol risolvere la questione senza addivenire a delle contraddizioni, a dei ritardi, a delle incongruenze nell'attività che si sta svolgendo in campo internazionale e che interessa i settori fondamentali della vita italiana.

Il secondo motivo attiene ai rapporti che debbono intercorrere tra Camere di commercio, uffici commerciali, addetti commerciali delle ambasciate e ICE L'Istituto per il commercio con l'estero — se ne è discusso anche recentemente — ha una sua particolare funzione di coordinamento e noi abbiamo insistito affinché ad esso vengano affidati poteri ulteriori che lo pongano in condizioni — almeno per quanto riguarda le ricerche di mercato all'estero per tutti i soggetti dell'attività economica italiana — di poter svolgere una sua specifica e utilissima funzione in campo internazionale.

Il problema che si prospetta in maniera ancor più puntuale, specialmente quando si afferma che alle assemblee dei soci debbono partecipare rappresentanti dell'ambasciata

o del consolato e l'addetto commerciale, è quello relativo al tipo di rapporto tra le libere Camere di commercio e le rappresentanze commerciali del Ministero. Fra l'altro non bisogna dimenticare che mentre le Camere di commercio si possono sviluppare in una serie di Paesi con i quali abbiamo o intendiamo realizzare rapporti commerciali (basterà citare i nuovi Paesi che stanno sorgendo sia nel Mediterraneo sia in Asia), non sempre — direi anzi eccezionalmente — esistono presso le ambasciate gli addetti commerciali e gli uffici commerciali.

Il terzo motivo attiene ai soggetti. Quali saranno i soggetti considerati dalle Camere di commercio? Di soggetti infatti ne abbiamo molti. Le aziende a partecipazione statale, per esempio, debbono essere considerate come facenti parte delle Camere di commercio all'estero oppure come soggetti a sè stanti? Vi sono poi soggetti che hanno rappresentanza individuale e altri che ne hanno soltanto una collettiva. Così, mentre le grandi e le medie imprese ad alto contenuto tecnologico che svolgono la loro funzione all'estero — Paesi del terzo mondo, Paesi socialisti e via dicendo — hanno tutto l'interesse ad avere delle Camere di commercio che in un certo senso le tolgano dalle pastoie dei canali, superati e sclerotici, degli uffici commerciali e degli addetti commerciali delle ambasciate, i quali ormai non rispondono materialmente più alle esigenze di elasticità, agilità e tempestività di decisione e di intuizione dei fatti economici; a differenza delle grandi e medie imprese, dicevo, vi sono le piccole imprese, le quali non hanno rappresentanza nei Paesi in cui si possono costituire le Camere di commercio. Sorge pertanto un problema: le piccole imprese, le quali, non in proprio ma attraverso l'ENAPI, operano o hanno interesse a operare in questi Paesi e che possono avvalersi da un lato dell'attività dell'ENAPI e dall'altro dell'attività dell'ICE, in che modo possono essere collocate? Come soci possono essere riconosciuti anche i soggetti ENAPI?

Per quanto attiene alle imprese artigiane, in più occasioni ci si è occupati dell'aiuto che occorre dare a tali imprese per lo svol-

gimento della loro attività all'estero, anche nel quadro della ricerca di mercato. È noto tuttavia che difficilmente il soggetto artigiano ha una propria rappresentanza all'estero; il soggetto artigiano che opera nei Paesi nei quali sorgono queste Camere di commercio, cioè, può esistere in quanto da un lato esiste l'ICE, il quale dovrebbe rappresentare un po' tutti i soggetti economici, e dall'altro possono esistere le rappresentanze organizzative sindacali degli artigiani, che possono sollecitare anche una loro partecipazione a queste Camere di commercio, in rappresentanza dei loro associati iscritti nelle Camere di commercio nazionali.

Concludendo su questo punto, vi è pertanto da risolvere la grossa questione circa il modo in cui tali complessi di soggetti possono essere rappresentati nelle Camere di commercio.

Un ultimo motivo attiene alle iniziative che possono essere eventualmente prese dalle Camere di commercio: chi è che deve decidere circa la tempestività dell'attuazione e l'accoglimento di tali iniziative? Complessa com'è la situazione, è proprio necessario valersi del tramite del Ministero degli esteri, oppure è possibile stabilire un canale decisionale in merito? Ministero dell'industria? Ministero del commercio con l'estero? ICE? Io ho una sola preoccupazione, ed è quella che se dovessimo passare attraverso il Ministero degli esteri, ci troveremmo nelle stesse drammatiche condizioni nelle quali ci troviamo ogni qual volta dobbiamo passare attraverso un canale, che ormai non è più adatto ai tempi, e che ha una configurazione addirittura ottocentesca. Quel che occorre è invece un canale attraverso il quale con rapidità — perchè nell'attività commerciale la tempestività è decisiva — le iniziative in questione possano essere accolte, esaminate e decise.

Poche parole per quanto concerne l'agricoltura. Poichè noi abbiamo oggi delle aziende ammodernate e industrializzate, dalle grandi capacità operative, sorge il problema dei rapporti che debbono intercorrere con un settore abbastanza delicato della nostra attività economica.

Queste considerazioni desideravo esporre, con una raccomandazione finale: che là do-

ve esistono gli addetti commerciali e gli uffici commerciali vi siano non dico rapporti di subordinazione (Dio ne guardi!) ma, visto che così impongono le attuali strutture, dei rapporti di collegamento; ma che dove tali uffici e tali addetti commerciali non esistono, l'unico settore sia il Ministero del commercio con l'estero ed eventualmente l'ICE.

Se stamani dovesse esaurirsi la discussione generale chiederei che la conclusione del disegno di legge venisse rinviata alla prossima seduta, non essendo noi oggi in grado — lo confesso, per nostra colpa — di poter presentare eventuali emendamenti, non avendo approfonditamente esaminato il provvedimento in esame.

T R A B U C C H I . Vorrei anzitutto mettere in chiaro per quella esperienza che ciascuno di noi ha o può avere (e quindi per quel che mi riguarda non tanto per quella diretta — che ho potuto fare nel periodo in cui sono stato Ministro — quanto per quella che ho potuto fare quale presidente di Fiera) quali sono i rapporti normalmente tra addetto commerciale, Istituto del commercio estero e Camere di commercio italiane all'estero. Mentre l'addetto commerciale, in fondo, è un rappresentante ufficiale del Ministero degli esteri che ha una competenza specifica per i rapporti e sulla legislazione economica, l'ICE comincia ad avere una capacità promozionale: deve cercare non solo di vigilare e di tutelare, ma soprattutto deve informare il Governo italiano su quelle che sono le previsioni e gli andamenti dei nostri operatori all'estero; deve altresì cercare di spingere e quindi di esercitare quell'opera che deve servire per far sì che i nostri operatori economici possano penetrare più e meglio nei vari mercati. In queste condizioni l'ICE ha più larghezza di mezzi e ha anche più capacità d'iniziativa di quelle che può avere un organo specifico dell'amministrazione del Ministero degli esteri.

Le Camere di commercio rappresentano un'altra cosa; cioè sono delle associazioni di collegamento tra gli operatori che esercitano attività per conto dell'Italia o comunque su merci italiane. Infatti, non

si tratta soltanto di operatori italiani, ma anche stranieri che sono in particolare collegamento con l'Italia non soltanto per simpatia od altro, ma soprattutto perchè trattano importazioni ed esportazioni con l'Italia. Queste Camere di commercio spesso sono degli strumenti utilissimi per la nostra attività all'estero in quanto portano la voce viva di coloro che operano, oltre che essere degli importantissimi mezzi di informazione per gli organi diplomatici e per quelle centrali che fanno capo al Ministero del commercio con l'estero. Esse sanno anche creare, intorno a sè, un certo ambiente di simpatia e di fiducia ottenendo informazioni assolutamente necessarie quando si opera in certi campi. Io sono stato particolarmente legato con la Camera di commercio di Monaco per questioni ortofrutticole e anche con quella di Francoforte; quella di Monaco è un organo importantissimo per quanto riguarda tutto il commercio ortofrutticolo italiano nei suoi rapporti di esportazione e rappresenta il punto d'appoggio naturale per tutte le discussioni che possono avere i singoli operatori economici con le associazioni italiane.

Debbo aggiungere — e questo anche per ricordare quanto ha detto il senatore Mammucari — che per esempio la Camera di commercio di Monaco è riuscita a creare una specie di negozio, o meglio, un centro di esposizione di merci italiane in collegamento con le varie associazioni artigiane italiane. D'altra parte la stessa Camera di commercio di Monaco collabora e cerca di rendere possibile tutta una serie di informazioni in materia di edilizia in quanto proprio a Monaco c'è un settore particolarmente curato per i prodotti edili che vengono dall'Italia. Le stesse Camere di commercio di Monaco e di Francoforte stampano un bollettino d'informazioni — che noi tutti riceviamo — che contiene degli elementi interessantissimi per le nostre aziende e presenta una aderenza ai problemi che un'altra organizzazione burocratica non potrebbe avere. Dico questo per chiarire come, a mio giudizio, è veramente essenziale che queste Camere di commercio abbiano non solo un

riconoscimento — che d'altronde già hanno — ma anche dei sussidi al fine di potenziarle, poichè veramente utili specie per quelle aziende che iniziano la loro attività su quel mercato ed hanno bisogno di indicazioni, di informazioni, di suggerimenti e così via. In definitiva queste organizzazioni corrispondono alquanto a quelle italiane nel senso che non sono strettamente ufficiali, ma solo in collegamento con gli organi esteri.

Vorrei dire al Sottosegretario che ho alcuni dubbi sulla natura e sulla struttura di questo provvedimento. Soprattutto ho dei dubbi per quanto riguarda l'articolo 4, e forse anche l'articolo 3. Lo dico, intendiamoci bene, perchè le Camere di commercio non sono costituite soltanto da cittadini italiani e in Italia, ma sono e debbono essere costituite all'estero, dove naturalmente dovranno pur essere regolate dalle leggi di quei Paesi e non dalle nostre leggi. Allora è evidente che laddove noi diciamo « la Camera di commercio deve », quel « deve » ha un significato piuttosto labile, nel senso che esse devono fare questo solo per ottenere il riconoscimento; più in là non possiamo andare, non possiamo estendere la nostra attività legislativa al di fuori dei nostri confini, non possiamo imporre degli obblighi assoluti. Quindi tutti questi « deve » rappresentano soltanto un invito.

Dicevamo che il disegno di legge niente altro deve ottenere che un riconoscimento di queste Camere di commercio; ma quando diciamo all'articolo 4 che « sono organi delle Camere di commercio », andiamo un po' più in là; insomma quello che mi preoccupa è che noi si vada a dettar legge per enti che debbono operare sotto legislazioni straniere. Ci sarà un segretario generale o qualcun altro che rappresenti questa funzione: ebbene, questo è l'organo che deve mantenere i rapporti con i nostri ordinamenti. Per esempio, come potremmo introdurre questi organi nella legislazione russa? È evidente che ci dovranno essere dei collegamenti con quella legislazione, ma bisogna prevedere che ci sia un segretario generale — o chi per lui — delegato per l'esecutivo: l'importante è che ci sia una persona sin-

gola la quale abbia quelle determinate facoltà. Quando parliamo di collegio dei revisori, anche questa è una norma che deve adattarsi alla legislazione locale.

Per tutto il resto possiamo anche essere d'accordo e dobbiamo augurarci che, non so in qual modo, se attraverso l'ICE o il Ministero del commercio estero, venga dato un certo aiuto alle Camere di commercio; nè, d'altronde, può fermarci il fatto che questi organi siano avulsi dallo Stato italiano e dal suo Governo, in quanto nulla vieta che, accanto agli organi elettivi, ci sia un funzionario, col compito di collegamento, che sia dipendente direttamente da organi italiani; ma tutto ciò al di fuori di ogni e qualsiasi formalità in modo che questa persona sia libera dalle pastoie burocratiche e possa effettivamente manifestarsi come utile e necessario strumento di una organizzazione, sulla cui importanza siamo — nè potrebbe essere diversamente — tutti d'accordo, soprattutto quando questi elementi — e questo non dobbiamo assolutamente scordarlo — provengano da attività commerciali e non da attività burocratiche o da organi ministeriali.

C A T E L L A N I , *relatore*. Saltando l'ordine cronologico degli interventi, vorrei rispondere innanzitutto al collega Mammucari il quale ha svolto delle considerazioni di carattere pregiudiziale e, per la verità, estremamente interessanti. Però intendo ribadire questo concetto: le Camere di commercio italiane all'estero forse ci inducono in errore per la denominazione, ma sono solo e semplicemente delle libere associazioni, quindi in grado di fare quello che vogliono, purtroppo o per fortuna, a seconda dei punti di vista.

Il disegno di legge che stiamo esaminando ha un solo obiettivo: quello di dettar norme per il loro eventuale riconoscimento o meno; non può andare oltre. Per esempio la Camera di commercio italo-americana, che funziona meglio di tutte, non ha mai chiesto un riconoscimento o un contributo eppure svolge una proficua attività. Quindi d'accordo che possono anche essere prese in considerazione delle richieste di sussidi, ma non

possiamo, nello stesso tempo, dimenticare che ci sono altri elementi di cui non possiamo non tener conto, perchè, ripeto, queste Camere di commercio, proprio per la loro stessa natura, possono fare quello che vogliono. Innanzitutto si pone il problema della denominazione; in un secondo tempo si potrà anche arrivare a disciplinare l'uso delle parole « Camere di commercio », ma fintanto che c'è libertà di poter intitolare una qualsiasi associazione come « Camera di commercio », nulla possiamo fare se non arrivare, appunto, al riconoscimento o all'assegnazione di un contributo.

Se vogliamo dare un certo tono al nostro commercio estero, è ora di rivedere le strutture degli uffici commerciali, compresi quelli dell'ICE, attraverso i quali possiamo svolgere una attiva politica di mercato.

Le Camere di commercio in questione operano ad un livello secondario o addirittura terziario: si tratta, come ho già detto, di libere associazioni la cui attività, alle volte positiva alle volte meno, tende soprattutto a promuovere e a sviluppare i rapporti economici e commerciali dei singoli Paesi con l'Italia e nei cui confronti evidentemente non possiamo prendere alcun provvedimento limitativo.

Quindi, le norme del disegno di legge in esame — ripeto — non intendono creare un obbligo giuridico nei confronti degli organismi di cui trattasi, ma solo stabilire le caratteristiche ed i requisiti che essi debbono presentare per ottenere il riconoscimento del Ministero del commercio con l'estero. Non ho nulla in contrario peraltro ad aderire alla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Mammucari, ma ritengo che un maggior tempo a disposizione non ci possa portare ulteriori elementi di giudizio poichè, come ho già fatto rilevare più volte, ci troviamo di fronte ad enti di natura tale che sfuggono ad ogni nostra possibilità di normazione che non sia quella intesa al loro riconoscimento da parte del Ministero del commercio con l'estero. In altri termini, non vi è alcuna possibilità di disciplinare giuridicamente le Camere di commercio italiane all'estero o di uniformarle a certi criteri di politica commerciale che noi vor-

remmo fossero seguiti: questo tipo di politica noi dobbiamo chiedere (e lo abbiamo fatto presente anche nel corso della discussione sul bilancio del Ministero del commercio estero) che venga svolto nelle sedi competenti, anche attraverso un potenziamento dell'ICE.

Le Camere di commercio italiane all'estero debbono invece essere da noi accettate così come sono, salvo pervenire — come da più parti si auspica — ad una regolamentazione della possibilità di denominarsi « Camere di commercio »: una associazione denominata diversamente potrebbe infatti eliminare ogni eventualità di ingenerare confusioni.

Posto dunque che si tratta di libere associazioni nelle quali non esiste alcuna possibilità di interferire, posso dire che, per quanto si riferisce all'apparente discrasia fra l'articolo 4 e l'articolo 7 rilevata dal senatore Veronesi, tale discrasia in sostanza, a mio parere, non esiste in quanto l'articolo 4 si limita ad elencare il minimo degli organi che si reputano indispensabili per una Camera di commercio italiana all'estero che voglia chiedere il riconoscimento e non che voglia funzionare. In quest'ultimo caso infatti esse potranno essere strutturate come meglio credono. Il fatto poi che alle riunioni collegiali debba essere invitato il capo della rappresentanza diplomatica competente ed il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa mi sembra che costituisca un elemento di garanzia che fa cadere inoltre anche l'appunto sollevato nei confronti dell'articolo 6 a proposito dell'invio annuale della copia delle deliberazioni adottate, in quanto permette ai rappresentanti diplomatici di essere immediatamente al corrente della natura delle deliberazioni prese.

VERONESI. Desidero precisare che nell'articolo 7 si parla di « organi collegiali »: ora, collegiale è solamente l'assemblea dei soci che, come al solito, è annuale. Per tale motivo mi riservo di presentare in sede di esame dei singoli articoli un emendamento tendente a sostituire tali parole con le altre « organi direttivi e collegiali ».

CATELLANI, *relatore*. Per quanto si riferisce infine all'articolo 8, debbo dire che, a mio avviso, l'attuale dizione « La revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme contenute nella presente legge o per irregolare funzionamento... » viene a conglobare tutti gli ipotizzabili casi in cui il Ministero del commercio con l'estero possa intervenire; ritengo quindi che l'aggiunta proposta dal senatore Veronesi sia del tutto pleonastica.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Catellani per la sua precisa e chiara esposizione anche a confutazione della tesi sostenuta dal senatore Mammucari.

Vorrei quindi pregare l'onorevole rappresentante del Governo di trarre le conclusioni dalla discussione generale che si è testè svolta sul disegno di legge in titolo.

BERLANDA, *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Mentre ringrazio vivamente il relatore, senatore Catellani, per la sua esauriente relazione e per la sua altrettanto esauriente e precisa replica, vorrei ricordare agli onorevoli commissari che, effettivamente, i grossi e compositi problemi posti dal senatore Mammucari esistono non da oggi e non per questo solo settore.

Qualora fosse necessario, si potrebbero infatti aggiungere agli appunti sollevati molti altri rilievi, arrivando persino ad affermare che, attualmente, le grandi azioni di penetrazione economica sono svolte al livello di aziende di Stato e di ambasciatori i quali, personalmente, le curano al di sopra anche degli addetti commerciali che, spesso, ne vengono a conoscenza quando sono pressochè perfezionate e concluse.

Non vi è dubbio alcuno quindi sull'urgenza e sull'importanza della riorganizzazione di questo settore onde evitare il perpetuarsi ed il moltiplicarsi di situazioni di reale imbarazzo.

Chi dei colleghi abbia presieduto missioni economiche all'estero sa perfettamente, ad esempio, che spesso tali missioni si sono presentate presso le autorità dei Paesi che le ospitavano, senza adeguate conoscenze —

evidentemente perchè mantenute ad un livello che non era quello giusto —, sopportando situazioni di estremo imbarazzo.

Per quanto si riferisce al disegno di legge in particolare, non posso che ribadire il concetto già in precedenza esposto dal senatore Catellani e dal senatore Trabucchi, e cioè che esso è volto sostanzialmente a stabilire i requisiti che le Camere di commercio italiane all'estero debbono presentare per ottenere il riconoscimento da parte del Ministero del commercio con l'estero.

Si tratta di operatori economici che risiedono in un determinato Paese, svolgendo comunque operazioni di scambio con l'Italia e che, essendo già uniti in associazione soprattutto per scambiarsi informazioni e reciproca assistenza, richiedono una veste ed un riconoscimento idonei ad ottenere, oltre all'autorizzazione ad usare la denominazione di « Camera di commercio italiana all'estero », anche un modesto contributo governativo.

In ordine poi alle osservazioni critiche svolte dal senatore Veronesi sugli articoli 4 e 7, desidero precisare che, volutamente, è stato predisposto tale testo proprio ai fini del riconoscimento e della eventuale concessione del contributo.

L'articolo 7, in particolare, è, a mio avviso, più che sufficiente ad assicurare la presenza della rappresentanza diplomatica competente. Non si dovrebbe, però, giungere alla presenza costante di un rappresentante ufficiale alle sedute del consiglio direttivo perchè gli associati non sempre gradiscono far conoscere in anticipo quella che è la azione che intendono svolgere. Questo nell'interesse dei piccoli più che dei grandi operatori.

Ritengo quindi che questa indeterminatezza possa essere mantenuta in quanto, comunque, è sufficiente a garantire moralità e serietà di funzionamento.

Sono inoltre del parere che anche l'articolo 8 risponda pienamente allo scopo di vedere bene usato l'eventuale contributo, per la verità sempre molto modesto, che il Ministero del commercio con l'estero concede alle Camere di commercio italiane all'estero riconosciute.

Le irregolarità infatti consistono solitamente in parzialità nei confronti di associati o di non associati. Di conseguenza ritengo che l'attuale dizione « irregolare funzionamento » contenuta nell'articolo in questione sia più che sufficiente a comprenderle tutte, senza alcun bisogno di ulteriori specificazioni.

Per quanto si riferisce al rilievo sollevato dal senatore Veronesi all'articolo 6, concordo sul fatto che l'eliminazione della parola « annualmente » migliorerebbe il testo, a condizione però che questo successivamente non venisse interpretato estensivamente, nel senso che i documenti di cui trattasi possono essere inviati senza alcun limite di tempo. In tal caso verrebbe a cadere lo spirito informatore dell'emendamento suggerito.

Per quanto concerne infine i problemi sollevati dal senatore Mammucari e ripresi dal senatore Trabucchi, torno a ripetere che si tratta di questioni al di sopra e al di fuori di questa sede, la cui soluzione presenta, peraltro, carattere di estrema urgenza.

Gli episodi di scoordinamento, per usare una parola che non traduce e non riflette però i reali e grossi inconvenienti che si riscontrano in questo campo, si verificano, non dico tutti i giorni, ma certo molto di frequente.

È evidente, pertanto, che la situazione deve essere affrontata con un provvedimento diverso, avente una impostazione indubbiamente più vasta di quella del presente disegno di legge.

Per quello che riguarda un possibile rinvio della discussione odierna, non vi sarebbe nessuna difficoltà ad accordarlo, ma dal momento che, da quanto mi risulta, la Commissione sta avviando lavori molto intensi in diverse materie e dal momento che sono state fornite esaurienti spiegazioni alle quali, se necessario, potrò aggiungerne altre, ritengo che il disegno di legge potrebbe essere varato oggi così com'è o, tutt'al più, con qualche piccola modifica, in considerazione anche del fatto che rappresenta veramente una piccola porzione di un panorama più vasto e completo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la sua puntuale replica e mi associo alla preghiera rivolta ai colleghi di parte comunista di voler desistere dalla loro richiesta di rinvio in considerazione degli impegni importanti che la Commisone deve affrontare nelle prossime settimane. Rinnovo particolarmente al senatore Mammucari la preghiera di non insistere sulla richiesta che mi ha rivolto e che io ho preso in considerazione come mi viene imposto da quei doveri di correttezza democratica che mi trovano sempre sensibile nei confronti di qualsiasi parte politica.

M A M M U C A R I . Aderiamo all'invito di non insistere sul rinvio anche perchè, dopo le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, presentare emendamenti diventerebbe una cosa piuttosto complicata. Bisognerebbe, infatti, affrontare un discorso di carattere generale in considerazione del fatto che proprio il riconoscimento di queste libere associazioni fa sorgere diversi problemi, sia come riconoscimento formale nella dizione abbastanza significativa di « Camere di commercio » e sia perchè si tratta di un riconoscimento determinato da un giudizio sulla utilità della costituzione di detti enti; infatti, nel secondo comma dell'articolo 2 si dice espressamente: « Il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, quando l'attività della Camera risponde ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia ». Questo comma è abbastanza significativo; quindi se dovessimo realmente approfondire un discorso di carattere più generale, il dibattito su questo disegno di legge non finirebbe più e presentando emendamenti forse andremmo al di là degli scopi che il disegno di legge si propone. Per queste ragioni non insistiamo sul rinvio, ma dichiariamo che, pur ritenendo necessario dare una regolamentazione a queste associazioni di imprenditori o di rappresentanze commerciali all'estero, per

la serie di considerazioni fatte, ci asterremo dalla votazione lasciando che siano eventualmente i nostri colleghi della Camera a proporre modifiche al testo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, possono essere riconosciute come Camere di commercio italiane all'estero.

(È approvato).

Art. 2.

Per essere riconosciute come Camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici di cui all'articolo 1 debbono dimostrare di avere svolto attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e di assistenza agli operatori economici per almeno due anni.

Il riconoscimento viene concesso con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri, quando l'attività della Camera risponda ad un reale interesse degli scambi commerciali con l'Italia.

La domanda diretta ad ottenere il riconoscimento deve essere inoltrata tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente e deve essere corredata da una copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dallo elenco dei soci e delle cariche sociali, dai bilanci consuntivi degli ultimi due anni e da una relazione dimostrativa dell'attività svolta.

(È approvato).

Art. 3.

Lo statuto delle Camere di commercio italiane all'estero deve, in ogni caso, determinare:

1) le attività che l'associazione intende svolgere per incrementare gli scambi commerciali con l'Italia;

2) le condizioni e le modalità per l'acquisto e la perdita della qualità di socio;

3) la composizione e le modalità di costituzione degli organi dell'associazione;

4) le condizioni e le modalità con le quali possono essere deliberate le modificazioni dello statuto e lo scioglimento dell'associazione;

5) le modalità di approvazione dei bilanci annuali.

(È approvato).

Art. 4.

Sono organi delle Camere di commercio italiane all'estero:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il presidente;
- 3) il segretario generale;
- 4) il collegio dei revisori

Le norme statutarie possono prevedere la costituzione di altri organi.

T R A B U C C H I . Ritengo, se possibile, che sia meglio dire: « Fra gli organi delle Camere di commercio italiane all'estero devono esserci » perchè così come è l'articolo 4 non significa nulla. Al punto 4, poi, sarebbe preferibile dire « un collegio di revisori » invece di « il collegio di revisori ».

B E R L A N D A , sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. Comprendo il voler porre l'accento sul « devono » e particolarmente sul punto 4 determinante ai fini della concessione del contributo, ma ritengo che, in pratica, dall'applicazione dell'articolo così come è non nasceranno complicazioni.

C A T E L L A N I , relatore. È una questione di forma, perchè quando si stabilisce che in un ente vi sono determinati organi e quando lo statuto prevede l'istituzione di altri è chiaro che i primi servono ai fini del riconoscimento.

T R A B U C C H I . Poichè il relatore e il Sottosegretario sono del parere di mantenere l'articolo 4 nel testo governativo, ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

La scelta del segretario generale deve riportare il gradimento del Ministero del commercio con l'estero, su conforme parere del Ministero degli affari esteri.

Al segretario generale è affidata la direzione amministrativa della Camera; egli partecipa a tutte le riunioni degli organi camerali, ad eccezione del collegio dei revisori.

(È approvato).

Art. 6.

Ogni Camera deve inviare annualmente al Ministero del commercio con l'estero, tramite la rappresentanza diplomatica italiana competente:

a) una copia delle deliberazioni adottate dagli organi camerali;

b) una copia dei bilanci preventivo e consuntivo, corredati di una relazione del collegio dei revisori dei conti;

c) un elenco dei soci, con le variazioni rispetto all'anno precedente;

d) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti.

Al primo comma è stato presentato dal senatore Veronesi un emendamento tendente a sopprimere la parola « annualmente ».

V E R O N E S I . È implicito, ad esempio, che l'invio avvenga annualmente per la copia dei bilanci preventivo e consuntivo, mentre per le delibere adottate dagli organi camerati l'invio potrà avvenire ogni volta che saranno adottati.

C A T E L L A N I , *relatore*. Limitarsi a togliere « annualmente » mi sembra che renderebbe poco preciso il testo e potrebbe provocare l'inconveniente già denunciato dal Sottosegretario. È allora preferibile sostituire la parola « annualmente » con le altre « entro trenta giorni dall'adozione ».

V E R O N E S I . Non ho nulla in contrario ad una sostituzione siffatta.

P R E S I D E N T E . Metto dunque ai voti l'emendamento presentato dai senatori Veronesi e Catellani, sostitutivo della parola « annualmente » con le altre « entro trenta giorni dall'adozione ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 7.

Alle riunioni degli organi collegiali delle Camere di commercio italiane all'estero debbono essere invitati il capo della rappresentanza diplomatica competente e il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa.

Le Camere di commercio italiane all'estero possono altresì invitare alle riunioni dei propri organi collegiali il capo dell'ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Veronesi un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo le parole « degli organi » l'altra « direttivi ».

C A T E L L A N I , *relatore*. Sono contrario a questo emendamento perchè esso,

a mio avviso, restringe eccessivamente la attività delle Camere di commercio, sempre tenuto conto della natura di questi enti. Lo invitare la rappresentanza diplomatica alle riunioni degli organi direttivi e collegiali, nelle quali magari si possono discutere questioni di una certa riservatezza e magari anche di non operatività, può essere troppo complicato e costituire un impegno eccessivo, al limite, anche per le ambasciate che dovrebbero inviare sempre un funzionario a queste riunioni.

V E R O N E S I . La storia diplomatica di questi ultimi 70 anni ci dice che queste Camere di commercio sono particolarmente importanti sotto tutti gli aspetti, commerciali ed extra commerciali. Nell'articolo 7, inoltre, è previsto solo l'obbligo dell'invito ma non quello per le ambasciate di inviare i propri rappresentanti, e questo proprio per il rispetto della loro autonomia.

Ora, poichè organo collegiale è solo la assemblea dei soci, che come sappiamo si tiene una sola volta all'anno, a me parrebbe opportuna la partecipazione del capo della rappresentanza diplomatica competente e del titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa alle riunioni degli organi direttivi e collegiali. L'ambasciata, poi, è libera di mandare o meno un suo rappresentante.

B E R L A N D A , *sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Alla luce di alcune esperienze in atto in Turchia, in India ed altrove, devo dire che non sempre, come del resto ho già accennato, organismi di Stato, presenti in quelle località, fanno capo o desiderano far capo alla Camera di commercio o ad altri organismi volontari più modesti.

Ora, quanto proposto dal senatore Veronesi, potrebbe creare delle situazioni di perplessità in relazione all'apertura completa delle discussioni degli organi direttivi.

Si potrebbero verificare sotterfugi per rinviare le discussioni; oppure queste potrebbero avvenire al di fuori del direttivo o in riunioni in cui non sia presente il rappresentante consolare o dell'ICE.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)20^a SEDUTA (14 gennaio 1970)

Ritengo, quindi, più opportuno che l'articolo 7 rimanga invariato, senza, con questo, minare la serietà e la funzionalità delle Camere di commercio.

V E R O N E S I . L'articolo 7 prevede due ipotesi. La prima è che alle riunioni degli organi collegiali delle Camere di commercio italiano all'estero deve essere invitato il capo della rappresentanza diplomatica competente ed il titolare dell'ufficio competente ed il titolare dell'ufficio commerciale della rappresentanza stessa.

E queste persone presumo che debbano essere al di sopra di ogni sospetto. La seconda ipotesi è che le Camere di commercio possono invitare alle riunioni dei propri organi collegiali il capo dell'Ufficio consolare ed il titolare del locale ufficio dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, i quali non possono avere, io credo, particolari interessi.

Per questo motivo non mi sento di accettare l'impostazione dell'onorevole Sottosegretario. Comunque, se proprio non si vuole accettare l'emendamento così come l'ho proposto, sono pronto a modificarlo. Si dovrebbe, cioè, dire: « Alle riunioni degli organi direttivi collegiali . . . », eliminando la « e ».

C A T E L L A N I , relatore. Questa formulazione potrebbe dar luogo a qualche dubbio di interpretazioni su quelli che sono gli organi direttivi.

V E R O N E S I . Credevo di aver suonato con il mio emendamento un campanello di allarme per il Governo. Se esso, però, si ritiene tranquillo, sono pronto a ritirarlo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

La revoca del riconoscimento per inosservanza delle norme contenute nella presente

legge o per irregolare funzionamento viene disposta con decreto del Ministro del commercio con l'estero, trascorso inutilmente il termine eventualmente assegnato per consentire all'associazione di uniformarsi alle disposizioni della presente legge.

Eventuali deroghe possono essere autorizzate, quando la situazione locale lo renda necessario, previo parere della rappresentanza diplomatica competente, con decreto del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro degli affari esteri.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Veronesi un emendamento tendente ad aggiungere, al primo comma, dopo la parola « irregolare » le altre « o anomalo ».

V E R O N E S I . Per la stessa ragione di prima, se il Governo si ritiene tranquillo, ritiro anche questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 9.

Il Ministro del commercio con l'estero può concedere alle associazioni riconosciute ai sensi della presente legge contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero del commercio con l'estero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere.

Nel determinare la misura dei contributi, da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero del commercio con l'estero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

(È approvato).

Art. 10.

Nei confronti delle Camere di commercio riconosciute ai sensi dei decreti luogotenenziali 13 ottobre 1918, n. 1573, e 20 febbraio 1919, n. 273, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai citati decreti luogotenenziali, fino a quando non sarà stato confermato il riconoscimento delle stesse, secondo le nuove disposizioni; per ottenere tale conferma le Camere dovranno farne richiesta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, dimostrando di

essersi uniformate alle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Il decreto di conferma è emanato con le stesse modalità di quello di riconoscimento.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,40.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI